



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/PAS.10176(1)

Roma, 29 MAR. 2011

OGGETTO: Disciplina autorizzatoria per le importazioni e le esportazioni definitive di armi da e verso la Repubblica di San Marino.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	TRIENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

E, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
ALL' AMBASCIATA D'ITALIA c/o	
LA REPUBBLICA DI	SAN MARINO
ALL' AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI	
CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA	
DI FINANZA	ROMA

Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti inerenti l'acquisto di armi e munizioni da parte di cittadini italiani presso le armerie della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo alla necessità o meno della preventiva licenza del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questore, ex art. 31 T.U.L.P.S., di importazione definitiva di tali materiali per consentirne l'introduzione nel territorio nazionale.

La questione si fonda sull'applicabilità della "CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO", stipulata il 31 marzo 1939 tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, resa esecutiva con legge 6 giugno 1939, n. 1320 (G.U. 16 settembre 1939, n. 217) ed in particolare dell'art. 51 della Convenzione, che recita, al primo comma "Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare tra i due Stati, ad eccezione di quel generi che costituiscono, in uno di essi, privativa dello Stato."

In base a tale Accordo i cittadini italiani, in possesso delle necessarie licenze di P.S., possono esercitare la caccia nel territorio della Repubblica, così come i cittadini di essa, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia, possono praticare la caccia nei territori delle province limitrofe al loro Stato, mentre, con la nota formale del 23 luglio 1992, sono state facilitate le attività sportive.

Esso nulla prevede, invece, circa la reciproca validità delle licenze di porto d'armi quali titoli di acquisto per armi e munizioni, né, tanto meno, sulla libera circolazione di armi, in via definitiva, tra i due Stati.

L'art. 51 della Convenzione in argomento consiste, evidentemente, in una norma destinata alle esenzioni fiscali (dazi doganali e sovrimposte di confine su prodotti di monopolio) tra i due Stati e non può riguardare i controlli e le autorizzazioni previste, in materia di armi ed esplosivi, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si ricorda, inoltre, che tra l'Unione Europea e lo Stato di San Marino vige, dal 1° gennaio 1995, l'"Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale", che, all'art. 2, prevede l'istituzione di un'unione doganale tra la Comunità Europea e San Marino.

In particolare, sugli obblighi più propriamente di natura fiscale e doganale cui assoggettare le armi importate in Italia da San Marino, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, debitamente interessato, ha comunicato (nota del 14 febbraio 2008) che, nell'ambito dell'unione doganale tra la Comunità europea e San Marino (Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002, n. 245, art. 2) rientrano anche le armi e che "pertanto, non sembrerebbero esistere specifiche distinzioni, dal punto di vista prettamente doganale, tra armi ed altro genere di merci" ed, infine, che "l'introduzione di beni dalla Repubblica di San Marino non costituisce ai fini fiscali importazione, . . . omissis".

Dunque, mentre ai soli fini doganali si applicano anche alle armi le norme vigenti dell'Accordo di Cooperazione e di unione Doganale tra l'U.E. e San Marino, non sono previste deroghe di sorta alla disciplina di pubblica sicurezza per la loro importazione ed esportazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla problematica in esame, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino hanno rappresentato che gli unici accordi internazionali tra i due Stati riguardanti le armi, consentono unicamente la reciproca possibilità di esportazione temporanea al fine di esercitare l'attività venatoria o la pratica sportiva nei rispettivi territori. In particolare, la citata Ambasciata, con nota del 20 novembre 2007, ha comunicato che *"non esistono accordi ad hoc tra l'Italia e San Marino che disciplinino la materia dell'importazione e dell'esportazione di armi"*.

Lo stesso M.A.E. ha rappresentato, per le vie brevi, che, anche per le movimentazioni, da e verso la Repubblica di San Marino, di armi da guerra che rientrano nel campo di applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, si applica la relativa disciplina autorizzatoria.

Tanto premesso, si deve confermare che l'acquisto di armi, munizioni ed esplosivi da parte dei cittadini italiani presso la Repubblica di San Marino può avvenire esclusivamente previo rilascio di apposita licenza di importazione da parte della competente Autorità di P.S., non potendosi applicare alle predette movimentazioni internazionali di armi neanche il regime autorizzatorio facilitato, di cui alla Direttiva 91/477CEE (recepita con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527), come modificata dalla Direttiva 2008/51/CE.

Si rammenta che, in caso di importazione di armi comuni da sparo da San Marino, trattandosi di materiali che potrebbero essere per la prima volta immessi in un Paese comunitario, deve potersi assicurare piena applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del Protocollo delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato, recepito integralmente con la legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di marcature ed altri adempimenti finalizzati alla tracciabilità delle armi da fuoco.

Pertanto, le armi in parola, dovranno essere fatte transitare presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T., per l'apposizione dei previsti punzoni.

Da ultimo, per quanto attiene il regime delle esportazioni di armi, munizioni ed esplosivi verso San Marino, si ribadiscono le considerazioni sopra illustrate, significando che, anche in questo caso, è necessaria la specifica licenza di esportazione rilasciata dalla competente Autorità di pubblica sicurezza (artt. 28 e 31 T.U.L.P.S.).

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(Manganelli)